

Causa T-74/92

Ladbroke Racing (Deutschland) GmbH
contro
Commissione delle Comunità europee
«Intervento — Deroche al regime linguistico»

Ordinanza del Tribunale (Seconda Sezione) 13 maggio 1993 II - 536

Massime dell'ordinanza

1. *Procedura — Intervento — Interessati — Controversia relativa al trattamento, da parte della Commissione, di un reclamo che denuncia una violazione delle norme in materia di concorrenza — Impresa riguardata dal reclamo*
[Statuto (CEE) della Corte di giustizia, art. 37, secondo comma; regolamento di procedura del Tribunale, art. 115]
2. *Procedura — Regime linguistico — Deroche — Presupposti*
(Regolamento di procedura del Tribunale, artt. 35 e 36)
1. Nell'ambito di un ricorso proposto contro la Commissione in base all'art. 175 del Trattato e diretto a far dichiarare che essa, in violazione del Trattato, si è astenuta dal dar seguito a un reclamo che denuncia una infrazione dell'art. 86 del Trattato, non si può negare l'interesse dell'impresa contro la quale il reclamo è stato diretto a sostenere dinanzi al giudice la posizione della Commissione. Infatti, l'impresa suddetta ha un interesse certo a che il reclamo presentato contro di essa non porti all'ado-

zione, da parte della Commissione, di provvedimenti vincolanti nei suoi confronti. Ne consegue che l'istanza d'intervento dell'impresa di cui trattasi risponde ai requisiti di cui all'art. 37 dello Statuto (CEE) della Corte di giustizia e dev'essere accolta.

2. Ai sensi dell'art. 35, n. 2, lett. b) del suo regolamento di procedura, il Tribunale può autorizzare, a domanda di una parte, l'uso totale o parziale di una lingua diversa dalla lingua processuale. Tuttavia, trattandosi di ottenere una deroga all'uso esclusivo della lingua processuale, la domanda dev'essere accompagnata da una motivazione circostanziata e specifica che

dimostri che, in mancanza di una siffatta deroga, sarebbero violati i diritti della parte che la chiede o che questa non sarebbe in grado di comprendere lo svolgimento del procedimento. Del pari, in quanto eccezione alla norma che prescrive l'uso esclusivo della lingua processuale dinanzi al Tribunale, l'art. 36, n. 1, dello stesso regolamento, ai sensi del quale può essere ordinato che tutto ciò che sarà detto e scritto durante il procedimento sia tradotto in un'altra lingua, dev'essere interpretato in senso restrittivo, cioè come riferentesi alle sole traduzioni ritenute necessarie ai fini del rispetto dei diritti della difesa di una parte del giudizio o del buon svolgimento del procedimento e dei lavori del Tribunale.

ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Seconda Sezione)

13 maggio 1993 *

Nella causa T-74/92,

Ladbroke Racing (Deutschland) GmbH, società di diritto tedesco, con sede in Colonia (Repubblica federale di Germania), con gli avv. ti Jeremy Lever, QC, e Christopher Vajda, barrister, membri dell'ordine forense d'Inghilterra e del Galles, e Stephen Kon, solicitor, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio legale Winandy & Err, 60, avenue Gaston Diderich,

ricorrente,

* Lingua processuale: l'inglese.